



Comune di SAN MAURO CILENTO

Provincia di SALERNO

Nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni - Patrimonio Unesco

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata Assetto del Territorio e Lavori Pubblici

www.sanmaurocilentogov.it

Prot. Nr. 1471 / 2017

del 22/03/2017

CAPITOLATO D'ONERI

**BANDO D'ASTA PUBBLICA AD OFFERTA SEGRETA PER LA VENDITA DEL MATERIALE
LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DEL BOSCO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN
LOC. MONTE - PARTICELLA FORESTALE N. 1 DEL P.A.F. - PRIMO ESPERIMENTO -**

PROGETTO DI TAGLIO

“Località Monte”

**PARTICELLA N°1 DEL VIGENTE PIANO DI
ASSESTAMENTO FORESTALE**

CAPITOLATO

(approvato con Legge regionale n. 13 del 28 febbraio 1987 ed integrato ai sensi della L.R. n.11/96 e della L.R. n.14 del 24.07.06)

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ceduo a dominanza di castagno denominato "Monte" particella n.1 del P.d.A. valevole dal 2012/2021 - Ripresa 2012 - in agro e di proprietà del Comune di San Mauro Cilento.

A) CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ente che effettua la vendita

Il Comune di San Mauro Cilento in esecuzione della delibera n. 76 adottata dalla Giunta Comunale in data 08.10.2012 e resa esecutiva ai sensi di legge, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal bosco ceduo a dominanza di castagno denominato "Monte" particella n.1 del vigente Piano di Assestamento Forestale (2012/2021) come da progetto di taglio redatto dal Dott.For. Emidio Nicoletta in data 27/05/2013 in conformità alle prescrizioni dello S.T.A.P.F. di Salerno (prot.2013.0123920 del 19/02/2013).

ARTICOLO 2

Forme di vendita

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica a termini normali con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell' art. 73 lett. C del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

ARTICOLO 3

Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di 50.102,00 euro (diconsi cinquantamilacentodue,00 euro). La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l' allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzo compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L' aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L' Amministrazione venditrice all' atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco di alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

ARTICOLO 4

Materiale posto in vendita:

Il materiale posto in vendita è costituito da:

1) legname ritraibile dal taglio raso con riserva di matricine di ettari 07.00.00 di bosco ceduo corrispondente alla particella n.1 del P.E. valevole per il decennio 2012-2021. Le 630 piante matricine rilasciate sono state contrassegnate a petto d'uomo con anello in tinta verde e numero progressivo dal n. 1 al n. 630 incluso.

Le piante delimitanti la sezione della tagliata posta in vendita sono state contrassegnate con doppio anello in tinta verde, a mt.1,30 da terra e recano tra i due anelli un numero progressivo dello stesso colore dal n. 1 al n. 55. Le matricine cadenti al taglio, con diametro superiore a cm.18, sono state numerate dal n.1 al n. 521 incluso in tinta rossa e bollate al ceppo col martello forestale ODAF SA 679. In totale il materiale legnoso posto in vendita è pari a mc. 2.102 fascina incluso. Il valore di macchiatico, che dovrà servire di base per l'asta pubblica per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio della sezione in argomento, viene determinato in 50.102,00 euro (diconsi cinquantamilacentodieci,00 euro)

ARTICOLO 5

Metodo di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo di Asta Pubblica ai sensi dell' art. 2 del presente Capitolato nelle circostanze di tempo e di luogo precisato nell' avviso d' asta. Il suddetto avviso d'asta dovrà essere pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. Le offerte in bollo dovranno essere consegnate in plichi sigillati a mezzo raccomandata postale, o a mano, presso la Segreteria del Comune. Si procederà alla aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta. Possono partecipare alla gara le ditte iscritte all'Albo Regionale delle Ditte boschive, istituito ai sensi dell'art.17 della L.R. 11/96, per un importo pari o superiore al prezzo posto a base d'asta.

ARTICOLO 6

Pubblicità

La pubblicità della gara potrà avvenire mediante la pubblicazione dell'avviso d'asta all'albo Pretorio del Comune ed invitando alla gara almeno il 30% delle Ditte iscritte all'Albo Regionale. Eventuali offerte di Ditte non invitate, dovranno comunque essere prese in considerazione se presentate nei tempi e nei modi prescritti.

ARTICOLO 7

Documenti

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all' offerta:

1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalle gare le Società di fatto.

2) Un certificato rilasciato dal SERVIZIO FORESTE della Regione di data non anteriore a mesi tre attestante l' iscrizione della Ditta all' Albo Regionale delle Ditte Boschive.

3) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell' Ente proprietario comprovante l' effettuato deposito provvisorio di euro 5.010,00 (euro cinquemiladieci,00) pari al 10% del prezzo di stima posto a base d' asta. Tale deposito servirà a garanzia della offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se il deposito risultasse esuberante, l' Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto.

4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l' utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all' utilizzazione stessa né del presente Capitolato.

5) La certificazione attestante di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 13 settembre 1982, n. 726 e con Legge 23 dicembre 1982, n. 936.

ARTICOLO 8

Incompatibilità

Non possono essere ammessi alla gara: a) coloro che abbiano in corso con l' Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l' Ente stesso per qualsiasi altro motivo; b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

ARTICOLO 9

Esclusione dall' asta

L' Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall' asta i concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui al precedente art. 7 senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

ARTICOLO 10

Validità degli obblighi assunti dalle parti

Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l' Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l' aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che l' Ente è comunque tenuto a specificare, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall' art. 6 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

ARTICOLO 11

Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall' Ufficiale rogante, e da due testimoni, terrà conto, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell' atto pubblico. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d' oneri.

L' aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l' Ente appaltante.

ARTICOLO 12

Deposito cauzionale

Al momento dell' aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima l' aggiudicatario dovrà presentare all' Ente cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell' esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell' importo del contratto (L.R. n.11/96 art.12 allegato B).

ARTICOLO 13

Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l' Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 12 entro il termine ivi previsto, l' Ente appaltante potrà senz' altro rescindere il contratto dandone comunicazione all' Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

ARTICOLO 14

Consegna del lotto boschivo

L'aggiudicatario dovrà fare domanda di consegna al Sindaco. La consegna del lotto boschivo si farà mediante sopralluogo, entro il termine di 90 giorni dall'approvazione del relativo contratto; il Sindaco può richiedere che alle operazioni di consegna sia presente anche un Funzionario del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste competente. Il Sindaco o un suo incaricato all'atto della consegna in sito indicherà all'aggiudicatario le precauzioni da osservare nell'utilizzazione delle piante martellate o da tagliare, le vie di esbosco ecc.; in quest'occasione il deliberatario potrà far verificare se nel lotto vi siano ceppi recisi o indizi di contravvenzioni o di danni anteriormente commessi. Non si potrà dare principio ai lavori di utilizzazione prima della redazione del regolare verbale di consegna, verbale che dovrà essere firmato dal Sindaco e da tutti gli intervenuti.

La consegna è subordinata all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e del presente Capitolato tra i quali:

- a) accensione del deposito cauzionale pari al 10% dell'importo del contratto a cura e spese dell'aggiudicatario;
- b) versamento della prima rata nei tempi, quantità e modalità stabilite in contratto;
- c) versamento su apposito conto corrente dell'Ente proprietario di un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, quale deposito per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo Comunale, giusta applicazione dell'art.12 dell'allegato B alla Legge Regionale n.11 del 07.05.1996.
- d) presentazione del POS (Piano Operativo della Sicurezza).

ARTICOLO 14bis

Esecuzione dell'utilizzazione-vigilanza e controllo

L'utilizzazione boschiva deve essere condotta in conformità del progetto di taglio redatto dal dott.For. Emidio Nicolella e del presente Capitolato d'oneri, con l'osservanza delle Leggi e Regolamenti forestali e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

La vigilanza sul corretto andamento dell'utilizzazione boschiva è affidata al personale dello STAPF competente per territorio. Esso alla presenza dell'aggiudicatario e del personale di vigilanza dell'Ente proprietario, redige mensilmente apposito verbale di riscontro nel quale è annotato lo stato di avanzamento della lavorazione, gli eventuali danni e le piante a qualsiasi titolo assegnate. Delle medesime si rileva il numero, la dimensione, la specie ed ogni altro elemento utile alla loro valutazione. Al termine della utilizzazione deve redigersi il verbale di riscontro finale che, come i precedenti, è sottoscritto dagli intervenuti. I suddetti verbali, in ogni caso, saranno sottomessi, al giudizio del Collaudatore che procede anche alla loro definizione.

Riscontri mensili sono disposti dallo STAPF e vengono acquisiti al fascicolo. Il verbale di riscontro finale deve essere controfirmato da un Funzionario dello STAPF. I verbali di riscontro vengono inviati in copia all'Ente Proprietario.

ARTICOLO 15

Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso in un due rate: la prima al momento della consegna del lotto boschivo, la seconda al raggiungimento del 50% dell'utilizzazione della massa legnosa e comunque non oltre mesi 12 dalla data di consegna del lotto boschivo.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di versare su apposito conto corrente dell'Ente proprietario un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, quale deposito per la realizzazione di migliorie del Patrimonio Boschivo Comunale, in applicazione dell'art.12, 2° comma lettera C dell'allegato B alla Legge Regionale n.11 del 07.05.1996.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dal precedente art.13.

ARTICOLO 16

Giorno di inizio dei lavori

Compiuta la consegna con le modalità stabilite dal precedente art.14, l'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno e alla Stazione forestale locale il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

ARTICOLO 17

Termine del taglio

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro mesi 18 (mesi diciotto) dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro stesso tempo dalla data stessa salvo eventuali proroghe concesse a termine dell' art. 18. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant' altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ARTICOLO 18

Proroghe

La proroga dei termini stabiliti dall' art. 17 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta al Sindaco del Comune proprietario (o al Presidente dell' Ente appaltante) almeno un mese prima dello scadere dei termini stessi. Questi ha facoltà di concederla per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare e pertanto acquisirà le notizie necessarie ed il parere dell' Ispettorato Forestale. La concessione di eventuale proroga è subordinata all' avvenuto pagamento dell' intero importo del prezzo di aggiudicazione. La proroga comporterà la corresponsione all' Ente di un indennizzo da valutarsi dal Collaudatore in sede di collaudo.

ARTICOLO 19

Divieto di sub – appalto

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all' Amministrazione dell' Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall' ultimo comma del precedente art. 13.

ARTICOLO 20

Rispetto alle leggi forestali

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

ARTICOLO 21

Rilevamento danni

Durante la utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, i tecnici dello S.T.A.P.F. di Salerno procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dall' Ente e dell' aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore. Contemporaneamente per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, i tecnici dello S.T.A.P.F. di Salerno daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

ARTICOLO 22

Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

E' proibito all' aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

ARTICOLO 23

Modalità del taglio

Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d' arte. Il taglio deve essere effettuato con strumenti ben taglienti. La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a << schiena d' asino >> o a << chierica di monaco >>) e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell' Amministrazione, dovranno essere recisi a regola d' arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra della impronta del martello.

ARTICOLO 24

Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello; non trascrizione del numero sulla ceppaia; ceppaie mal recise o tagliate in epoca di divieto

L' aggiudicatario ha l' obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l' impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile. Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell' aggiudicatario le seguenti penalità :

- 1) di euro 5,30 per ogni impronta cancellata o resa illegibile;
- 2) di euro 5,30 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- 3) di euro 7,80 per ogni ceppaia non recisa a regola d' arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
- 4) di euro 7,80 per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;
- 5) di euro 7,80 per ogni moncone non tagliato;
- 6) di euro 7,80 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

ARTICOLO 25

Penalità per danneggiamento alle piante non assegnate al taglio

Nell' abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga stroncata e danneggiata dall' aggiudicatario o dai suoi operai in modo così grave da obbligarne l' abbattimento, l' aggiudicatario stesso pagherà all' Ente proprietario un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:

- a) per un numero di piante inferiore o pari al dieci per cento del numero di piante costituenti il lotto boschivo, l' aggiudicatario pagherà il valore di macchiatici delle medesime, da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15%.

b) per le piante eccedenti il suddetto dieci percento l'aggiudicatario, pagherà il valore di macchiatici delle medesime, calcolato come sopra, maggiorato di quattro volte.

Le piante rientranti nel dieci per cento saranno desunte dai verbali di verifica redatti dagli Agenti Forestali. La determinazione dell'indennizzo verrà effettuata dal Collaudatore in sede di collaudo. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

ARTICOLO 26

Sospensione del taglio

Il Settore Foreste competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica dell'Ispettorato Dipartimentale competente e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 13. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria dell'Ispettorato predetto salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ARTICOLO 27

Ripulitura della tagliata

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Tutto il materiale di risulta avente diametro superiore a cm. 2 dovrà essere lavorato o ridotto in cippato nelle apposite piazzole indicate nel progetto di taglio, mentre quello inferiore può essere lasciato in sito. Per l'inosservanza, la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'articolo 25, comma 11 della L.R. 7 maggio 1996 n. 11.

ARTICOLO 28

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'aggiudicatario è obbligato: 1) a tenere sgombero i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente; 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo; 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname; 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

ARTICOLO 29

Costruzioni capanne

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell' Ente. L' Autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell' Ispettorato Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell' aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l' art. 15 del presente Capitolato d' oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell' Ente.

ARTICOLO 30

Carbonizzazione – Penalità

La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestali vigenti. Essa si farà, di norma, nelle aie carbonili preesistenti. Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno l' aggiudicatario pagherà una penale di euro 150,00 (euro centocinquanta,00)

ARTICOLO 31

Strade di esbosco

Il trasporto dei prodotti si farà con mezzi meccanici soltanto lungo le piste esistenti opportunamente segnalate nel progetto di taglio. E' vietato l'uso di mezzi meccanici al di fuori delle piste individuate, l'esbosco avverrà a strascico mediante l'uso di verricelli. Quando l' autorizzazione al taglio rilasciata dall' Ente delegato ed il progetto di taglio prevedano la costruzione di una pista di esbosco ex novo dovrà rispettarsi il tracciato ivi indicato ed attenersi alle modalità costruttive prescritte. Quando, nel corso delle utilizzazioni, si ravvisi la necessità di realizzare stradelli di servizio per il solo avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, l' aggiudicatario potrà farne istanza all' Ispettorato Forestale che potrà procedere al richiesto assegno, previo nulla – osta dell' Ente proprietario, nei limiti di quanto previsto al riguardo nel Regolamento dei tagli boschivi allegato alla Legge regionale n11/96.

ARTICOLO 32

Penalità per apertura o ampliamento di vie

Per ogni decametro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l' aggiudicatario pagherà una penale di euro 150,00 (euro centocinquanta,00)

ARTICOLO 33

Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell' utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all' eventuale antecedente data di ultimazione qualora l' aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all' Ente e all' Ispettorato Forestale, in tal caso la chiusura prende data dall' arrivo di tale comunicazione all' Ispettorato Forestale. Il collaudo sarà eseguito per conto dell' Ente appaltante, da un Funzionario del Servizio Foreste della Regione Campania, entro mesi sei dalla data di chiusura dell' utilizzazione come avanti determinata. L' aggiudicatario ed il rappresentante dell' Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o

ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell' Ente appaltante che si rinvierà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 7.

ARTICOLO 34

Disponibilità della cauzione

L' Amministrazione dell' Ente potrà rivalersi senz' altro direttamente sulla cauzione né contro l' aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

ARTICOLO 35

Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l' aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell' utilizzazione, e con le modalità contemplate nell' art. 15. In caso di ritardo, l' aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell' Ente.

ARTICOLO 36

Assicurazione operai

L' aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l' Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell' aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti comprovanti l' adempimento dell' obbligo di cui sopra.

ARTICOLO 37

Passaggio in fondi di altri proprietari

L' Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazza di deposito da formarsi in fondi da altri proprietari.

ARTICOLO 38

Responsabilità dell' aggiudicatario

L' aggiudicatario sarà responsabile fino all' esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l' esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l' Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 39

Svincolo deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all' Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte della Autorità tutoria dell' Ente e da parte dell' aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall' esecuzione del contratto, sia verso l' Ente stesso e salvo sempre il disposto degli articoli nn.34 e 35. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l' Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ARTICOLO 40

Infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d' oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

ARTICOLO 41

Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

ARTICOLO 42

Conoscenza del Capitolato da parte dell' aggiudicatario

L' approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo n. 7, è subordinata al rilascio da parte dell' aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce; - agli effetti tutti dell' art. 1341 codice civile il sotto scritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 7 a 12, da 14 a 16,18, da 21 a 26, da 28 a 32, 35 e 37 del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

(FIRMA DELL' AGGIUDICATARIO)

B) – CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 43 – Obblighi particolari

L'aggiudicatario ha l'obbligo:

- di riservare dal taglio le 630 piante matricine contrassegnate a petto d'uomo con anello in tinta verde e numero progressivo dal n. 1 al n. 630 incluso bollate col martello forestale ODAF SA 679, inoltre vanno riservate dal taglio le piante delimitanti la sezione della tagliata posta in vendita che sono contrassegnate con doppio anello in tinta verde, a mt.1,30 da terra e recano tra i due anelli un numero progressivo dello stesso colore dal n. 1 al n. 55.

L'uso del mezzo meccanico è consentito per l'esbosco del materiale legnoso solo lungo le piste di esbosco esistenti.

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si rifà alle normative dettate dalla Legge Regionale m.11 del 07/05/1996.

ARTICOLO 44 - Spese

Dal deposito provvisorio di cui all' art. 7 del presente Capitolato l' Ente proprietario preleverà le somme occorrenti per la liquidazione delle spese di assegno, stima, asta, contratto e collaudo, a mano a mano che le suddette spese vengono a maturare.

ARTICOLO 45 - Sgombero del frasame

Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dal frasame avente diametro superiore a cm. 2 (così come previsto dalla L.R. n.14 del 24.07.06 e dalla Delibera della Giunta Regionale pubblicata sul BURC n.1 del 02.01.2007) l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall' art. 27 del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità di euro 2,50 (euro due,50) L' importo verrà determinato dal Collaudatore in sede di collaudo e la somma sarà versata all' Ente proprietario che è tenuto ad impiegarla (entro mesi sei dall'avvenuto versamento) per lo sgombero del frasame della tagliata collaudata.

....., lì

IL PROGETTISTA

.....

Visto:

Luogo e data _____

FIRMA DELLE PARTI

